



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL' AMBIENTE
SETTORE 04 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE AMBIENTALE, COMPATIBILITA'
PAESAGGISTICA - DANNO AMBIENTALE**

Assunto il 18/07/2023

Numero Registro Dipartimento 997

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 10378 DEL 20/07/2023

Oggetto: PRONUNCIA DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA IN APPLICAZIONE DELL'ART. 167 COMMA 5 E ART. 181 COMMA 1 - QUATER DEL D.LGS. 22-01-2004, N. 42 – DITTA DE PIETRO ANTONIO – COMUNE DI SANGINETO (CS).

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante *“norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”* ed in particolare: l’art 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

Vista la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante *“adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal d.lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni”*;

Visto il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante *“separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”*;

Visto il Decreto n. 206 del 15 dicembre 2000 del Presidente della Regione recante *“D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, ad oggetto: separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica”*;

Visto il D.P.G.R. n°180 del 07-11-2021, con il quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale;

Visto il decreto dirigenziale n°6328 del 14-06-2022, che ha definito - da ultimo - l’organizzazione degli uffici del Dipartimento *“Territorio e Tutela dell’Ambiente”*;

Vista la D.G.R. n. 665 del 14/12/2022, rubricata *“Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale – approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 20 aprile 2022, n°3 e approvazione regolamento allegato al presente provvedimento sotto la lett. A”*;

Visto il D.P.G.R. n°138 del 29-12-2022, con il quale è stato conferito, all’ing. Salvatore Siviglia, l’incarico di Dirigente generale del Dipartimento *“Territorio e Tutela dell’Ambiente”* della Giunta Regionale;

Visto il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento *“Territorio e Tutela dell’Ambiente”* n°9513 del 05-07-2023 con il quale sono state attribuite al dott. Luciano Finati le funzioni di dirigente del Settore n. 4 *“Educazione e Formazione Ambientale - Compatibilità Paesaggistica e Danno Ambientale”*;

Vista la disposizione di servizio protocollo generale - SIAR n°50489 del 6 febbraio 2020, con la quale il Dirigente del Settore 4, Avv. Luciano Finati, ha attribuito al Funzionario ing. Alfredo Pio Innocente, l’incarico di Responsabile dell’U.D.P. 4.3 di Cosenza del Settore 4 e Responsabile dei procedimenti della provincia di Cosenza, confermata con ulteriore disposizione di servizio protocollo generale - SIAR n°313239 del 10 luglio 2023;

Vista la Legge Regionale n. 34 del 12 agosto 2002 e s.m.i. e, ritenuta la propria competenza;

Visto il d.lgs. 22 gennaio 2004 n°42;

Vista la legge del 15 dicembre 2004, n. 308;

Vista la D.G.R. n. 198 del 20 marzo 2006 con cui si è preso atto dei nuovi parametri di calcolo per la valutazione del profitto e del danno ambientale;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 giugno 2009, n. 393 avente ad oggetto: *“Approvazione Direttiva: «Ridefinizione delle modalità di applicazione della Legge n. 308/2004 “Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della*

legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione” in tema di accertamento e pronuncia della compatibilità paesaggistica per lavori compiuti su beni paesaggistici» Revoca Delibera G.R. n. 379 del 22 marzo 2005”.

Premesso che l'ufficio operativo assegnatario della responsabilità dell'istruttoria e degli adempimenti inerenti il procedimento ai sensi della legge n°241/1990 - per il tramite del sottoscritto Responsabile del Procedimento, come da atti presenti al Settore – ha esaminato la documentazione presentata ed ha effettuato per gli aspetti di specifica competenza, la positiva e favorevole valutazione ai fini istruttori delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del presente provvedimento, ai sensi della medesima legge n°241/1990, dando atto di quanto segue:

- il Comune di Sangineto (CS), con nota protocollo n°000630 del 08-02-2019, ha inoltrato la pratica prodotta, ai sensi dell'articolo unico, commi 37, 38 e 39 legge 308/2004, dalla ditta De Pietro Antonio, per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, acquisita agli atti di questo Dipartimento con protocollo generale - SIAR n°59608 del 12-02-2019, per l'applicazione dell'art. 167 del sopra citato d.lgs. per la realizzazione di opere definite come: *“costruzione di ambienti destinati a locali accessori e diverso posizionamento delle aperture in aderenza a fabbricato esistente”* sito nel Comune di Sangineto (CS) in località *“Pietrabianca”* - Identificativi catastali: foglio di mappa n°26, particella n°441- Ambito tutelato di cui all'art.142, comma 1, lettere A) e C) del d.lgs. n°42/04”;

- la fattispecie in esame rientra tra i casi previsti dell'articolo unico, commi 37 e 39 legge 308/2004;
- l'istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica risulta acquisita al Comune di Sangineto (CS), con protocollo n°0005713/2017;
- a seguito dell'istruttoria procedimentale, il fascicolo è stato trasmesso con nota protocollo generale SIAR n°545194 del 05-12-2022 alla competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Cosenza, per il richiesto parere, obbligatorio e vincolante, previsto dalla vigente normativa;
- con protocollo generale - SIAR n°104992 del 06-03-2023, è stato acquisito agli atti di questo Dipartimento il parere favorevole, espresso dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Cosenza, con nota protocollo n°331-P del 13-01-2023;
- la pratica veniva, quindi, trasmessa alla struttura deputata alla quantificazione della somma da corrispondere a titolo di danno ambientale, istituita giusto Decreto del Dirigente Generale n°6282 del 12-06-2020, avente ad oggetto: D.G.R. n°393/2009, adempimenti, modifiche ed integrazioni decreto n°9027 del 21-07-2011;

Considerato che:

- il Gruppo di Lavoro, istituito con Decreto del Dirigente Generale n°6282 del 12-06-2020, ha ritenuto, nella seduta del 29-03-2023, le opere in abuso compatibili con il contesto paesaggistico ed ha determinato l'applicazione dell'indennità pecuniaria per un importo pari ad **€ 1.721,00** (*millesettecentoventuno/00*);
- con richiesta di pagamento protocollo generale SIAR n°147891 del 29-03-2023, prendendo atto di quanto sopra, si disponeva alla ditta De Pietro Antonio, ai sensi dell'articolo unico, comma 37, lettera b), legge 308/2004, il pagamento, da effettuarsi entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio, della somma complessiva, comprensiva delle spese di notifica, di € 4.728,95 (*quattromilasettecentoventotto/95*), di cui € 1,728,95 (*millesettecentoventotto/95*) da versare alla Regione Calabria quale sanzione pecuniaria di cui all'articolo 167 del decreto legislativo n°42 del 2004, maggiorata da un terzo alla metà, ed € 3.000,00 (*tremila/00*) da versare al Ministero dell'Economia e delle Finanze quale sanzione pecuniaria aggiuntiva;
- nella medesima richiesta di pagamento si stabiliva inoltre che il Dipartimento *“Territorio e Tutela dell'Ambiente”*, avrebbe emesso Pronuncia di compatibilità paesaggistica ex d.lgs.

22/01/2004, n. 42, previa esibizione e deposito attestante l'avvenuto pagamento delle somme come sopra determinate;

Preso atto del parere obbligatorio e vincolante, espresso in senso favorevole dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Cosenza, con nota protocollo n°331-P del 13-01-2023;

Vista l'attestazione dell'avvenuto pagamento di quanto disposto a norma di legge a titolo di sanzione amministrativa per il danno paesaggistico, effettuato in data 11-05-2023, sul portale My Pay Calabria, dell'importo di 1,728,95 (*millesettecentoventotto/95*) e ricevuta di pagamento, di cui al modello F24, effettuato in data 11-05-2023, dell'importo di € 3.000,00 (*tremila*);

Dato atto che con decreto dirigenziale n°9587 del 06-07-2023, è stata accertata la somma di € 1,728,95 (*millesettecentoventotto/95*) sul capitolo d'entrata E3402000301 del bilancio regionale 2023;

Rilevato che in caso di ulteriori lavori, ai sensi dell'art. 146 d.lgs. 22/01/2004, n. 42 dovrà essere presentato all'Amministrazione competente il relativo progetto per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica;

Dato, altresì, atto:

- che rimane in capo all'Amministrazione Comunale l'accertamento relativo alla conformità urbanistica delle opere oggetto di sanatoria;
- che rimane in capo all'Amministrazione Comunale l'accertamento e la corrispondenza di quanto espressamente rappresentato dagli elaborati progettuali (*grafici, fotografie, relazioni, etc.*) con lo stato di fatto dei luoghi;
- che eventuali dichiarazioni false o mendaci rese nel corso del procedimento inficiano la validità del presente provvedimento, salve le sanzioni previste dalla legge;
- che l'accertamento di compatibilità paesaggistica non ha né natura né efficacia di condono edilizio;
- che il presente provvedimento viene adottato fatti salvi i diritti di terzi, i quali rimangono tutelabili ai sensi di legge;
- che i dati e le informazioni progettuali forniti per la gestione procedimentale sono trattati ai sensi del GDPR 679/2016.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

Su proposta del Responsabile del Procedimento che attesta la regolarità amministrativa, nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni sopra esposte che integralmente si richiamano e costituiscono parte integrante del presente decreto:

1. **La Compatibilità Paesaggistica** per i lavori eseguiti dalla ditta De Pietro Antonio, per la realizzazione di opere definite come: *"costruzione di ambienti destinati a locali accessori e diverso posizionamento delle aperture in aderenza a fabbricato esistente"* sito nel Comune di Sanginetto (CS) in località *"Pietrabianca"* - Identificativi catastali: foglio di mappa n°26, particella n°441- Ambito tutelato di cui all'art.142, comma 1, lettere A) e C) del d.lgs. n°42/04;
2. **Di notificare** il presente provvedimento:
 - alla ditta **De Pietro Antonio**;

- al **Comune di Sangineto (CS)**;
- alla **Soprintendenza** archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Cosenza;
- al **Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente”**- Settore n°7 “*Urbanistica, Vigilanza Edilizia, Rigenerazione Urbana e Sviluppo Sostenibile*”- UDP_7.4, della Regione Calabria;

3. che l'accertamento di compatibilità paesaggistica non ha né natura né efficacia di condono edilizio;

4. di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n° 11;

5. di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n°33, della Legge Regionale 6 aprile 2011, n°11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Si fa presente che la pronuncia di accertamento della compatibilità paesaggistica costituisce atto distinto dal permesso di costruire o dagli altri titoli legittimanti l'intervento, e non esime dall'osservanza di tutte le vigenti leggi, regolamenti e piani statali, regionali e comunali in ordine alla compatibilità delle opere realizzate.

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica dello stesso.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Alfredo Pio Innocente

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

LUCIANO FINATI

(con firma digitale)